

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 17.01.2000

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE

Sommario

- Art. 01 - Istituzione dei canone per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici
- Art. 02 - Oggetto del canone
- Art. 03 - Definizione di occupazione
- Art. 04 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 05 - Criteri per la determinazione del canone
- Art. 06 - Disciplina delle tariffe
- Art. 07 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche
- Art. 08 - Ambito di applicazione del canone
- Art. 09 - Determinazione della superficie soggetta al canone
- Art. 10 - Durata dell'occupazione
- Art. 11 - Occupazioni abusive
- Art. 12 - Autorizzazione all'occupazione
- Art. 13 - Funzionario responsabile
- Art. 14 - Domande di concessione
- Art. 15 - Istruttoria della domanda
- Art. 16 - Pareri
- Art. 17 - Concessione
- Art. 18 - Registro delle concessioni
- Art. 19 - Modalità di versamento
- Art. 20 - Obblighi del concessionario
- Art. 21 - Esenzioni
- Art. 22 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione
- Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 24 - Norma transitoria
- Art. 25 - Entrata in vigore

Allegato "A" :

Categorie di importanza delle strade

Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione di strade, aree e spazi pubblici

1. Nel Comune di BREDÀ DI PIAVE è istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzate, o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento non vengono considerate occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

Art. 2 - Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 - Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso indiscriminato della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, in relazione alla loro durata si distinguono in permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno;
 - b) sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

Art. 4 - Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo.

Art. 5 - Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato «A», sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato «A» a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Dalla misura complessiva del canone e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
5. Non si fa luogo al versamento delle somme dovute qualora l'importo complessivo non superi lire 20.000.

Art. 6 - Disciplina delle tariffe

1. Le tariffe del canone per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche vengono fissate entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.
2. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di cui al comma precedente viene assunta.
3. In assenza della deliberazione di cui al comma 1 si applicano le tariffe in vigore.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, in sede di prima applicazione, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze, al 31 dicembre dell'anno precedente, alla tariffa unitaria pari a L. 1.500 (millecinquecento). Successivamente la tariffa applicabile sarà quella minima prevista per ubicazione, tipologia ed importanza, ridotta del 50%. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, non può essere inferiore a L. 1.000.000 (unmilione).

Art. 7 - Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tal fine le strade, le piazze, gli spazi e le altre aree pubbliche, sono classificate nelle seguenti tre categorie:
 - Prima cat.: Strade asfaltate con pubblica illuminazione e con marciapiedi e pista ciclabile ecc.) e piazze
 - Seconda cat.: Strade asfaltate con pubblica illuminazione
 - Terza cat.: Strade asfaltate senza pubblica illuminazione
3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio Comunale, che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente
4. Ai fini dell'applicazione del canone, nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche, classificate in categorie diverse, si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

Art. 8 - Ambito di applicazione del canone

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività di seguito elencate:

N. Descrizione attività od occupazione

- 01 *Commercio ambulante posto fisso*
- 02 *Commercio ambulante senza posto fisso*
- 03 *Attività di bar, ristoranti e simili*
- 04 *Vendita/esposizione, da parte di negozianti, di frutta, verdura, ecc.*
- 05 *Attività commerciali in genere*
- 06 *Chioschi, edicole e simili*
- 07 *Circhi*
- 08 *Luna park e spettacoli viaggianti*
- 09 *Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.*
- 10 *Erogazione di pubblici servizi con reti tecnologiche*
- 11 *Metanodotti, gasdotti, oleodotti e simili*
- 12 *Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico*
- 13 *Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico*
- 14 *Parcheggi pubblici a pagamento*
- 15 *Distributori di carburante su aree pubbliche*
- 16 *Distributori tabacchi e simili su aree pubbliche*
- 17 *Posti riservati per autovetture trasporto di linea e taxi*
- 18 *Esposizioni ad uso commerciale in genere (autoveicoli, mobili, quadri, ecc)*

Art. 9 - Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico, la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento, è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro, posti a delimitazione dell'area occupata, si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, superiori ai mille metri quadrati, la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Per le occupazioni di cui al punto 11) del precedente art. 8, l'entità è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a un metro lineare.

Art. 10 - Durata dell'occupazione

1. La durata dell'occupazione è misurata:
 - a) per le occupazioni soggette all'obbligo della autorizzazione, in base alla durata indicata nel provvedimento di autorizzazione;
 - b) per le occupazioni esenti da autorizzazione, in base alla durata effettiva;
 - c) per le occupazioni abusive, in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. La durata dell'occupazione è calcolata:
 - a) per le occupazioni permanenti, in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese, fermo restando quanto disposto all'art. 3, comma 2), lett. a);
 - b) per le occupazioni temporanee, in rapporto ai giorni;
 - c) per le occupazioni abusive, che vengono considerate in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alla occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni;
 - d) per le occupazioni temporanee, realizzate con parcheggi pubblici a pagamento, in deroga alla precedente lettera b), sulla base dell'unità di misura minima di mezza ora.

Art. 11 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione sono abusive.
2. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - b) che si protraggono oltre il termine di scadenza senza che sia intervenuto rinnovo o proroga ovvero oltre la data di revoca o estinzione della concessione stessa.
3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.

Art. 12 - Autorizzazione all'occupazione

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune. Sono esenti dall'obbligo della concessione: a) le occupazioni effettuate da autoveicoli negli appositi spazi adibiti dal Comune a parcheggio a pagamento; b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore a un giorno, effettuate da ambulanti senza posto fisso, previa autorizzazione verbale dell'ufficio di Polizia Municipale; c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di Polizia Municipale o dal competente servizio.
2. A fronte di particolari situazioni di emergenza e di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli interessati possono provvedere alle necessarie occupazioni prima di aver conseguito la concessione. L'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'ufficio comunale

competente, che provvederà alla verifica dei presupposti di urgenza e necessità. In caso contrario si commineranno le sanzioni previste.

Art. 13 - Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un Funzionario cui sono attribuite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto Funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 14 - Domande di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, deve presentare richiesta in bollo all'Amministrazione Comunale almeno 30 giorni prima della data di decorrenza dell'occupazione.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone.
3. La richiesta di cui al comma 1), deve indicare:
 - a) le generalità del richiedente
 - b) il codice fiscale o la partita iva;
 - e) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
 - d) l'ubicazione dell'occupazione;
 - e) la dimensione dell'occupazione allegando planimetria illustrativa;
 - f) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - g) la descrizione dell'attività alla quale l'occupazione è funzionale;
 - h) la durata dell'occupazione;
 - i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;

Art. 15 - Istruttoria della domanda

1. L'istruttoria della domanda è affidata al Funzionario responsabile di cui all'art. 13, il quale si avvale della collaborazione del personale comunale, cui la pianta organica attribuisce mansioni in materia tributaria.
2. Il completamento dell'istruttoria dovrà avvenire nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il 30° giorno dalla data della presentazione della domanda.
3. Qualora l'occupazione riguardi casi particolari l'Amministrazione, entro 20 giorni dalla data della domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant'altro necessario ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza. In tal caso il termine di cui al comma 2), decorre dalla data di presentazione della documentazione richiesta.

Art. 16 - Pareri

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo pubblico può essere richiesto il parere del Comando di Polizia Municipale, che lo deve esprimere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
2. Ove occorra, può essere richiesto anche il parere dei Servizi: Urbanistica, Lavori Pubblici, Commercio e Attività Produttive, che ugualmente lo devono esprimere entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
3. I pareri di cui ai commi precedenti devono contenere le prescrizioni di carattere tecnico e normativo, cui il concessionario dovrà attenersi, compresa la misura dell'eventuale deposito cauzionale, che sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.

Art. 17 - Concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal Funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - h) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
2. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
3. Le concessioni per occupazioni permanenti sono rilasciate per una durata massima di anni 10 (dieci).
4. L'Amministrazione Comunale, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione, potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fideiussoria.
5. Il deposito sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.
6. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione.
7. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

Art. 18 - Registro delle concessioni

1. Il Funzionario responsabile della gestione del canone deve annotare le concessioni rilasciate in apposito registro cronologico, anche informatico.
2. Nel registro saranno riportate:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo del concessionario;
 - c) la tipologia della occupazione;
 - d) la superficie occupata;
 - e) l'importo del canone.

Art. 19 - Modalità di versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su conto corrente postale del Comune, con arrotondamento, dell'importo dovuto, alle 1.000 (mille) lire per difetto, se la frazione non è superiore a L. 500, o per eccesso se è superiore.
2. Per le occupazioni **permanenti**, il canone deve essere corrisposto in ragione di mesi interi, comprese le frazioni uguali o superiori ai 15 giorni. In caso di nuova concessione o di variazione di concessione, che comporti maggior canone, il versamento deve essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data di concessione. Per le annualità successive, a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione oppure, qualora l'importo del canone sia superiore a L. 1.000.000 (lire un milione), in due rate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio dell'anno di competenza.
3. Per le occupazioni **temporanee**, il versamento deve essere eseguito entro 30 (trenta) giorni dalla data della concessione e comunque non oltre la data di scadenza della stessa. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione oppure, qualora l'importo sia superiore a L. 500.000 (lire cinquecentomila), in due soluzioni scadenti: la prima entro 30 (trenta) giorni dalla data della concessione e la seconda non oltre la data della scadenza della concessione stessa.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle relative alla circolazione stradale, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate
- b) versare il canone alle scadenze previste.
- c) mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
- d) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici, in pristino, al termine della concessione di occupazione. In mancanza vi provvede il Comune, con addebito delle spese;
- e) esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana, l'atto che legittima l'occupazione;
- f) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;
- g) non concedere o trasferire a terzi la concessione;

Art. 21 - Modifica, sospensione, revoca e decadenza della concessione

1. Sono cause di revoca della concessione, senza diritto al rimborso del canone:

- a) l'uso improprio dell'area concessa;
- b) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
- c) la violazione di norme di legge e regolamentari in materia;
- d) il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti nella concessione.

2. E' causa di decadenza della concessione, il mancato esercizio dell'occupazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data del rilascio della stessa.

3. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato. In tal caso il concessionario ha diritto al rimborso proporzionale del solo canone di concessione corrisposto.

Art. 22 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del canone le associazioni che occupano spazi ed aree pubbliche, previa presentazione di idonea richiesta di autorizzazione, che svolgano attività senza scopo di lucro.

Art. 23 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta, oltre al canone dovuto, ad una sanzione amministrativa pecuniaria dal centocinquanta per cento (150%) al duecento per cento (200%) del canone dovuto in relazione all'estensione dell'occupazione, al valore economico della disponibilità dell'area nonché al sacrificio imposto alla collettività.

2. Gli oneri derivanti dalla rimozione, effettuata dal Comune, della occupazione abusiva in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

3. L'occupazione delle aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento, realizzata in violazione delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria del cento per cento (100%) del canone dovuto.

4. Per il ritardato od omesso versamento del canone alle scadenze stabilite, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato.

Art. 24 - Norma transitoria

1. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata. Nel caso di occupazioni

che prevedono il pagamento del canone verrà richiesto apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario, nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento.

Art. 25 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.